



NO 6524/17

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

RM + PE

Oggetto

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO - Presidente -

Dott. MAGDA CRISTIANO - Consigliere -

Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE - Rel. Consigliere -

Dott. CARLO DE CHIARA - Consigliere -

Dott. MAURO DI MARZIO - Consigliere -

Opposizione allo stato passivo -
Disciplina successiva al d.lgs. n.
5 del 2006 - Giudicato
endofallimentare ex art. 96 l.fall.
- Applicabilità.

U.d. 24/02/2017 - CC

R.G.N. 9894/2016

Ca. 6524,
Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 9894-2016 proposto da:

CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO S.P.A. - C.F. 02089931204,
P.I. 03591520287, in persona del suo Procuratore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 3, presso lo studio
dell'avvocato SAVERIO GIANNI che la rappresenta e difende
unitamente e disgiuntamente all'avvocato MICHELA MAINARDI;

- *ricorrenti* -

contro

FALLIMENTO I.GE.CO. IMMOBILIARE GENERALI
COSTRUZIONI S.R.L.;

- *intimato* -

avverso il decreto n. Cron. 1585/2016 del TRIBUNALE di VICENZA, depositato il 21/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/02/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE.

Fatti di causa e Ragioni della decisione

Il Tribunale di Vicenza, con il decreto n. 1585 del 2015 (depositato il 21 marzo 2016), in totale reiezione dell'opposizione allo stato passivo del Fallimento *SIDECO Immobiliare Generale Costruzioni Srl* proposta dalla Banca *CariVeneto SpA*, già ammessa - su richiesta del curatore - dal GD in chirografo per il credito domandato in via privilegiata, ha non solo respinto la pretesa sulla qualità del credito vantato (ossia il privilegio ipotecario, in quanto il DI posto a base della richiesta non era munito del decreto di esecutorietà, ex art. 647 cod. proc. civ.) ma ha anche escluso che la Banca potesse essere ammessa, *tout court*, in chirografo (in quanto non sarebbero stati versati in atti i documenti posti a base della richiesta di monitorio), pur in mancanza di una impugnazione da parte del curatore fallimentare.

*

Il Collegio condivide la proposta di definizione della controversia contenuta nella proposta notificata alle parti costituite nel presente procedimento, alla quale sono state mosse, solo in parte, osservazioni critiche che, tuttavia, non sono tali da portare ad un ripensamento delle formulate conclusioni.

Infatti, il primo mezzo del ricorso - nonostante le osservazioni critiche della ricorrente - è manifestamente infondato, alla luce dei principi di diritto già enunciati da questa Corte: a) relativi alla non ammissione della qualità privilegiata del credito, quando sia basata su un DI non munito di esecutorietà ex art. 647 cod. proc. civ., perché: « il decreto ingiuntivo acquista efficacia di giudicato sostanziale, idoneo a costituire titolo inoppugnabile per l'ammissione al passivo, solo nel momento in cui il giudice, dopo averne controllato la ritualità della notificazione, lo dichiara, in mancanza di opposizione o di costituzione dell'opponente, esecutivo ai sensi dell'art. 647 cod. proc. civ.» (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3987 del 2016); b) e relativi alla non richiamabilità *ex officio* dei documenti sottostanti al monitorio, atteso che: « in materia di opposizione allo stato passivo fallimentare, nel regime



riformato, il ricorrente deve produrre i documenti di cui intenda avvalersi nel termine stabilito, a pena di decadenza, dall'art. 99, comma 2, n. 4, l.fall., la cui inosservanza è rilevabile di ufficio inerendo a materia sottratta alla disponibilità delle parti.» (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 25174 del 2015).

I restanti mezzi (il secondo, il terzo ed il quarto) sono, invece, manifestamente fondati, alla luce del principio di diritto già enunciato da questa stessa sezione (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19960 del 2015) [e secondo cui: «in tema di opposizione allo stato passivo dell'amministrazione straordinaria, anche nella disciplina successiva al d.lgs. n. 5 del 2006 è pienamente efficace la regola del giudicato endofallimentare, ex art. 96 l.fall., sicché, ove il creditore abbia opposto il provvedimento di parziale esclusione del diritto vantato dallo stato passivo, senza che, nel conseguente giudizio di opposizione, il commissario straordinario si sia costituito ed abbia contestato il difetto di legittimazione attiva, il giudice dell'opposizione non può, "ex officio", rivalutare la legittimazione del creditore ed escludere la qualità del credito richiesta, in base ad una rivalutazione dei fatti già oggetto di quel provvedimento e non contestata nei termini e nelle forme di legge, in quanto coperta dal predetto giudicato.»].

Il giudicato endofallimentare risulta, infatti, nella specie, dalla mancata impugnazione della decisione del GD da parte del curatore fallimentare.

Di conseguenza il ricorso deve essere accolto, con riferimento ai motivi dal secondo al quarto, con esclusione del primo; il decreto impugnato deve essere cassato, con rinvio della causa, per un nuovo esame (oltre che delle spese di questa fase del giudizio) condotto alla luce dei principi enunciati, davanti al Tribunale di Vicenza, in diversa composizione.

PQM


La Corte,

Accoglie il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso, respinto il primo, cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti, e rinvia la causa, anche per le spese di questa fase del giudizio, al Tribunale di Vicenza in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6-1ª sezione civile della Corte di cassazione, il 24 febbraio 2017, dai magistrati sopra indicati.


Il Presidente

Rosa Maria Di Virgilio



il Funzionario Giudiziario

Cinzia DI PRIMA



Ric. 2016 n. 09894 sez. M1 - ud. 24-02-2017

-3-

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, 14 MAR. 2017



Il Funzionario Giudiziario

Cinzia DI PRIMA

